

*STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA*

*"GENS AQUATICA SAN MARINO NUOTO"*

*Art. 1*

*COSTITUZIONE*

È Costituita l'Associazione Sportiva senza scopo di lucro denominata "*Gens Aquatica San Marino Nuoto*".

*Art. 2*

*SEDE E DURATA*

L'Associazione ha sede nella Repubblica di San Marino presso la residenza del Presidente del Consiglio Direttivo *pro tempore*. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo non avesse residenza nel territorio della Repubblica di San Marino, la sede dell'Associazione sarà presso la residenza di altro membro del Consiglio Direttivo secondo l'ordine di attribuzione delle cariche così come previsto dal successivo articolo 9.


La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con semplice delibera assembleare.

*Art. 3*

*SCOPI*

L'Associazione ha lo scopo di propagandare, promuovere, sviluppare ed organizzare la pratica dello sport in genere ed in particolare l'attività sportiva acquatica del nuoto ed altre attività tendenti agli stessi scopi nel rispetto dei regolamenti emanati dalle Federazioni Internazionali, dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e dalle Federazioni Sammarinesi competenti.

L'Associazione opererà nell'ambito del settore del nuoto agonistico di ogni categoria, ad esclusione del settore "master" e "nuoto sincronizzato", il tutto così come definito e regolamentato dalla Federazione Sammarinese Nuoto.



L'Associazione opererà nel rispetto dei regolamenti emanati dalle Federazioni Internazionali, dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, dalle Federazioni competenti con particolare riferimento alla Federazione Sammarinese Nuoto.

*Art. 4*

*SOCI: AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE*

Possono appartenere alla Associazione, assumendone di conseguenza i diritti e gli oneri, tutti i cittadini sammarinesi e gli stranieri in regola con il tesseramento, senza distinzione di razza, professione, sesso, politica e religione.

Il numero dei soci è illimitato ma la maggioranza di essi dovrà essere comunque residente nella Repubblica di San Marino.

Gli appartenenti alla Associazione assumono l'obbligo di osservare le norme del presente statuto.

La richiesta di adesione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale la vaglierà ai fini dell'ammissione.

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio Direttivo;
- b) per attività in contrasto ai fini dell'Associazione e per comportamento scorretto.

Per il caso previsto al punto b) il provvedimento di decadenza è deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo e potrà esser impugnato davanti all'Assemblea che sarà all'uopo convocata nei modi ordinari.

*Art. 5*

*REQUISITI*

Le persone che rivestono cariche in seno agli organi dell'Associazione debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

- b) non aver riportato condanne per delitto doloso o colposo per le quali sia prevista una pena detentiva;
- c) non essere assoggettati a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese;
- d) essere in ogni caso in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

*Art. 6*

*PATRIMONIO*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle somme che le pervengono da sottoscrizioni, contributi di varia natura e da atti di liberalità;
- b) dai proventi derivati dalle quote versate dagli associati;
- c) dagli immobili e mobili che divengano di proprietà della Associazione;
- d) dai proventi derivati dall'attività societaria, dalle manifestazioni e dalle sponsorizzazioni;
- e) dai contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese o dalle Federazioni Sammarinesi competenti.


Il patrimonio materiale deve risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno finanziario e sociale, a cura del Tesoriere dell'Associazione.

*Art. 7*

*ORGANI*

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori, ove eletto



*Art. 8*

### *L'ASSEMBLEA DEI SOCI*

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con le norme del presente Statuto e con il tesseramento.

L'Assemblea discute sulla gestione tecnico-organizzativa e finanziaria della società, approva i bilanci, elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, delibera in merito alle modifiche del presente statuto.

I partecipanti all'Assemblea votano con metodo personale con l'esclusione di qualsiasi forma di votazione per delega.

Qualora ne faccia richiesta un terzo dei partecipanti all'Assemblea, la votazione potrà avvenire in modo segreto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno, in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario, quando ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata con pubblicazione presso i luoghi stabiliti per l'incombente ovvero con qualsiasi altro mezzo anche informatico, e tramite il sito web dell'associazione, almeno otto giorni prima della data del suo svolgimento. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati orario, data, ordine del giorno e sede di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.

La prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti e deve essere fissata lo stesso giorno e nello stesso luogo previsti per la prima convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di inizio previsto per la prima convocazione.

*L'ASSEMBLEA ELETTIVA*

L'Assemblea elettiva è l'Assemblea dei soci con la quale viene eletto il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori, se già nominato o qualora l'Assemblea deliberi di nominare anche quest'ultimo organo.

Possono partecipare all'Assemblea elettiva come soci elettori, solamente i soci iscritti all'Associazione da almeno due anni.

L'Assemblea elettiva deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.

La prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

La seconda convocazione è valida solo in presenza di un numero minimo di soci aventi diritto di voto pari ad almeno il triplo del numero dei componenti l'Organo che si elegge e deve essere fissata lo stesso giorno e nello stesso luogo previsti per la prima convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di inizio previsto per la prima convocazione.

L'Assemblea elettiva delibera in ordine al numero dei componenti il Consiglio Direttivo che, compreso il Presidente, deve essere composto da un numero dispari di componenti, superiore a tre.


L'Assemblea elettiva vota quindi il Presidente tra i candidati che si sono proposti nel corso della medesima adunanza.

Risulterà eletto colui che riceverà il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Presidente, l'Assemblea elettiva vota i membri del Consiglio Direttivo tra i candidati che si sono proposti dopo l'elezione del Presidente.

Il Presidente può proporre candidati a membro del consiglio direttivo, che dovranno comunque essere votati dall'assemblea elettiva.

Unitamente alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo si procede anche alla nomina dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori tra i candidati che si sono proposti.



Risulteranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di voti.

*Art. 10*

*IL PRESIDENTE*

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci, la presiede così come presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, e dura in carica tre anni. Rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti di legge, ne firma gli atti e ne può delegare la firma.

*Art. 11*

*CONSIGLIO DIRETTIVO*

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed è composto, da almeno sette membri, incluso il Presidente. È eletto dall'Assemblea dei Soci immediatamente dopo l'elezione del Presidente secondo la procedura prevista dall'Art. 9 del presente Statuto e dura in carica tre anni.

Sono elettori tutti i soci in regola con le norme statutarie che siano iscritti all'Associazione da almeno due anni consecutivi e precedenti e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili gli iscritti all'Associazione da almeno due anni consecutivi precedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Inoltre non possono ricoprire cariche elettive all'interno del Consiglio Direttivo i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori delle Federazioni Sammarinesi competenti, gli atleti, i tecnici, gli allenatori, i collaboratori ed i consulenti della Associazione, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, delle Federazioni Sammarinesi competenti e della Segreteria di Stato per lo Sport.

A parità di voti verrà effettuato il ballottaggio fra i candidati stessi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.


Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone che abbiano incarichi particolari nell'Associazione.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo subentra nella carica il primo non eletto in regola con le norme del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione tecnico-amministrativa dell'Associazione.

Inoltre compete al Consiglio Direttivo:

- a) l'elezione del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. I ruoli di Segretario e di Tesoriere possono esser ricoperti contemporaneamente anche dalla stessa persona. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da sole tre persone, non si procede alla nomina del Vice Presidente;
- b) attuare le iniziative di cui all'art.3;
- c) convocare l'Assemblea dei soci;
- d) vigilare sull'osservanza dello statuto;
- e) promuovere le attività sportive;
- f) fissare i programmi di partecipazione alle manifestazioni sportive;
- g) amministrare il patrimonio della Associazione;
- h) predisporre il bilancio consuntivo e presentarlo all'Assemblea dei Soci nei termini stabiliti dalla legge;
- i) deliberare il bilancio preventivo;
- j) nominare i collaboratori, i tecnici e gli allenatori, previa comunicazione all'assemblea dei soci;
- k) emanare il regolamento societario, previa comunicazione all'assemblea dei soci;
- l) promuovere manifestazioni sportive nel rispetto delle norme previste dalle Federazioni Sportive Internazionali, dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e dalla Federazioni Sammarinesi competenti;
- m) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. S.", located at the bottom right of the page.

- n) deliberare in merito all'eventuale esclusione di soci;
- o) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- p) deliberare su ogni questione relativa al funzionamento delle attività dell'Associazione.

*Art. 12*

*ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

Il Segretario coordina e dirige il funzionamento della segreteria, provvedendo all'esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi della Associazione.

Il Tesoriere amministra i beni della Associazione, redige i bilanci e provvede alla gestione contabile-finanziaria.

*Art. 13*

*COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI*

Il Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato, è l'organo di controllo amministrativo interno della Associazione, si compone di due membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

I Sindaci partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Di ogni revisione contabile deve essere redatta una relazione scritta e presentata al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

I componenti del collegio dei Sindaci durano in carica tre anni.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e federale. In caso di dimissioni da parte di un Sindaco subentra nella carica il primo non eletto in regola con le norme del presente statuto.

*Art. 14*

*INCOMPATIBILITÀ*



È incompatibile da parte di una stessa persona ricoprire più di una carica elettiva nell'ambito della Associazione, con eccezione di quanto previsto al punto a) dell'undicesimo comma dell'articolo 11.

Inoltre la carica elettiva societaria è incompatibile con quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente Statuto.

Nel caso venisse a crearsi un'incompatibilità prevista ai sensi del presente Statuto o dalla legislazione sportiva, l'interessato ha il diritto di opzione segnalando per iscritto al Consiglio Direttivo la propria scelta entro otto giorni dalla comunicazione di incompatibilità, che deve essergli stata inviata dal Consiglio Direttivo.

*Art. 15*

**GESTIONE AMMINISTRATIVA**

L'esercizio finanziario della Associazione ha iniziato il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

*Art. 16*

**ASSICURAZIONE**

Tutti i tesserati sono obbligati ad assicurarsi come previsto dalla legislazione sportiva.

*Art. 17*

**OBBLIGHI**

I dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli allenatori, ed i collaboratori della Associazione sono obbligati ad osservare il presente Statuto ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e delle Federazioni Sammarinesi competenti.

*Art. 18*

**NOMINE**

I tecnici, gli allenatori, ed i collaboratori della Associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo a seguito di preventiva comunicazione all'assemblea dei soci.



*801*

*Art.19**DURATA IN CARICA E RIELEGIBILITÀ*

Tutti i dirigenti eletti dall'Assemblea dei soci rimarranno in carica per tre anni e sono rieleggibili.

*Art.20**SCIoglimento*

Lo scioglimento volontario dell'Associazione potrà essere deliberato solamente dall'Assemblea dei soci con votazione a maggioranza qualificata dei 4/5 degli iscritti aventi diritto di voto. Eventuali utili e/o beni patrimoniali di competenza dell'Associazione saranno devoluti alle Federazioni Sammarinesi competenti.

*Art. 21**MODIFICHE STATUTARIE*

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

*Art.22**RATIFICHE*

Il presente Statuto, ed ogni sua eventuale successiva modifica dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte delle Federazioni Sammarinesi competenti qualora l'Associazione intenda affiliarsi alle predette Federazioni.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti nella Repubblica di San Marino ed alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e delle Federazioni Sammarinesi competenti.